

# **ACCORDO DI PROGRAMMA IN MATERIA DI ASSISTENZA INTEGRAZIONE SOCIALE E DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE IN ETA' EVOLUTIVA IN PROVINCIA DI TRENTO**

(pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto  
Adige n. 16 di data 11 aprile 2000)

- Provincia Autonoma di Trento
- Agenzia del lavoro
- Azienda provinciale per i servizi sanitari
- Comune di Lavis
- Comune di Levico Terme
- Comune di Rovereto
- Comune di Rumo
- Comune di Trento
- Comune di Zambana
- Comprensorio C 1 Valle di Fiemme
- Comprensorio C 2 Primiero
- Comprensorio C 3 Bassa Valsugana e Tesino
- Comprensorio C 5 Valle dell'Adige
- Comprensorio C 6 Valle di Non
- Comprensorio C 7 Valle di Sole
- Comprensorio C 8 Valli Giudicarie
- Comprensorio C 9 Alto Garda e Ledro
- Comprensorio C 10 Vallagarina

(Documento stipulato a far data dal 16 giugno 1997 ed integrato con modificazioni sottoscritte a far data dal 3 novembre 1999)

# **ACCORDO DI PROGRAMMA**

## **INDICE**

### ***Premesse***

#### **1. Costituzione di una rete interistituzionale e informativa per un sistema territoriale dei servizi**

- 1.1. Rete interistituzionale
- 1.2. Rete informativa

#### **2. Programma educativo, riabilitativo e di socializzazione in ambito educativo formativo**

- 2.1. Primo inserimento educativo negli asili nido
- 2.2. Prima conoscenza dell'alunno in situazione di handicap nella Scuola e nella Formazione professionale
- 2.3. Conoscenza approfondita dell'alunno in situazione di handicap
  - 2.3.1. Esame necessità e quantificazione risorse necessarie
  - 2.3.2. Definizione del profilo dinamico funzionale
  - 2.3.3. Definizione del progetto educativo-formativo individualizzato
- 2.4. Interventi per la continuità educativa e didattica tra i diversi gradi di Scuola e Formazione Professionale e tra Formazione Professionale e Agenzia del lavoro

#### **3. Orientamento scolastico, formativo e lavorativo**

#### **4. Inserimento lavorativo e sociale**

- 4.1. Interventi per l'inserimento lavorativo
- 4.2. Interventi per l'inserimento sociale
  - 4.2.1. Interventi di carattere generale
  - 4.2.2. Interventi specifici

#### **5. Formazione e aggiornamento degli operatori**

#### **6. Risorse**

- 6.1. Personale
- 6.2. Mezzi finanziari e strumenti
- 6.3. Servizi
- 6.4. Programmazione e valutazione impiego risorse

#### **7. Funzioni di coordinamento e controllo**

- 7.1. Comitato di coordinamento
- 7.2. Collegio di vigilanza
- 7.3. Collegio arbitrale

## **Premesso**

che la legge 5 febbraio 1992 n. 104 impegna la Pubblica Amministrazione ad attivare ogni possibile intervento volto a sostanziare il diritto della persona handicappata al pieno rispetto della dignità umana, della libertà e della autonomia della medesima ed alla sua piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;

## **considerato**

che il diritto del disabile allo sviluppo della propria persona, al perseguimento della maggiore autonomia ed alla più ampia partecipazione alla vita sociale è tanto più realizzabile quanto più i servizi ordinari sono accessibili e quanto più gli interventi di sostegno disponibili sono tra loro coordinati, continui ed integrati, tempestivi, flessibili e rapportati al bisogno;

## **rilevato**

che l'art. 13 comma 1 lettera a) della L. 104/92 contempla la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici e privati e che a tale scopo le Pubbliche Amministrazioni interessate stipulano accordi di programma;

che l'art. 39 comma 2 lettera b) della L. 104/92 contempla la definizione mediante accordi di programma delle modalità di coordinamento e di integrazione dei servizi e delle prestazioni individuali erogati dalle regioni con quelli degli altri servizi sociali, sanitari ed educativi;

che l'art. 40 comma 1 della L. 104/92 contempla l'attuazione, mediante accordi di programma degli interventi sociali e sanitari da parte dei comuni nel quadro della normativa regionale;

## **e ritenuto**

che la programmazione coordinata delle attività a favore delle persone handicappate in età evolutiva debba essere riferita oltreché ai servizi scolastici, formativi anche a quelli sociali, educativo-formativi e ricreativi nel tempo libero, di orientamento e di inserimento nel mondo del lavoro, nonché ai servizi sanitari per le azioni integrative e complementari alla migliore organizzazione dei primi;

che in provincia di Trento, detta programmazione coordinata venga attuata attraverso un unico accordo di programma rispondente alle previsioni di cui agli articoli della legge 104/92 sopra richiamati;

### **rilevato**

che condizione essenziale per una programmazione coordinata delle attività è la realizzazione di un sistema territoriale formato dall'insieme dei soggetti istituzionali competenti in materia e basato sul rispetto di alcuni principi guida e precisamente:

- a) la possibilità per l'utente di accedere a tutte le informazioni che lo riguardano in qualsiasi punto del sistema al quale si rivolga;
- b) la necessità di garantire i servizi essenziali costantemente nel tempo;
- c) l'opportunità di garantire quando necessario e possibile la continuità del rapporto tra utente e operatore professionale e, comunque, la interconnessione senza soluzione di continuità tra le prestazioni erogate dalle diverse strutture e dai diversi operatori professionali;
- d) la necessità di verifica periodica dei risultati raggiunti ai fini della riqualificazione degli interventi;

### **e ritenuto**

che l'organizzazione di un sistema territoriale integrato secondo i principi sopra esposti viene concretamente favorita:

- a) con l'individuazione per ogni soggetto istituzionale del sistema di un funzionario di riferimento quale referente per le attività svolte dal soggetto rappresentato ed in grado altresì di fornire all'utente ogni informazione richiesta in ordine alle prestazioni dell'intero sistema;
- b) con una disciplina che tuteli, quando necessario, la continuità del rapporto utente-operatore professionale e con la creazione di una rete informativa di supporto alla gestione coordinata degli interventi;
- c) con la predisposizione di organismi e strumenti di valutazione della funzionalità del sistema;

### **ricordato**

che per convocazione del Presidente della Giunta Provinciale si sono svolti incontri preliminari tra i rappresentanti delle amministrazioni interessate e che si è pervenuti al consenso unanime sugli oggetti e sugli obiettivi del presente accordo di programma;

### **preso atto**

- a) che il Presidente della Giunta provinciale, con deliberazioni della Giunta provinciale n.17931 di data 30 dicembre 1996 e n. 2640 del 9 aprile 1999 è stato rispettivamente autorizzato alla stipula del presente accordo di programma ai sensi dell'articolo 87 del T.U. approvato con D.P.G.R. 27-2-95, n. 42 e alla sottoscrizione delle sue modifiche; che la Provincia Autonoma di Trento assicura i servizi e le

prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 attraverso le seguenti strutture:

*A1 per le prestazioni dirette:*

- il Servizio Scuola materna
- la Sovrintendenza scolastica
- il Servizio Istruzione ed assistenza scolastica
- il Servizio Addestramento e formazione professionale
- il Servizio Centri di formazione professionale
- il Servizio Attività di gestione sanitaria
- il Servizio Attività socio-assistenziali
- il Servizio Attività culturali
- il Servizio Comunicazione e trasporti

*A2 per le prestazioni di supporto indirette:*

- il Servizio Organizzazione
- il Servizio Statistica
- il Servizio Informatica
- il Servizio Personale
- il Servizio Lavori pubblici degli enti locali
- il Servizio Enti locali

- b) che il Direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari ha espresso la sua disponibilità a sottoscrivere il presente accordo e le sue modifiche;
- c) che il Presidente dell'Agenzia del lavoro ha pure espresso la sua disponibilità a sottoscrivere il presente accordo e le sue modifiche;
- d) che il Sindaco del Comune di Lavis, con deliberazioni n. 22 del 28.2.1997 e n. 37 del 3.6.1999 è stato autorizzato alla stipula del presente accordo di programma e alla sottoscrizione delle sue modifiche;

che il Sindaco del Comune di Levico Terme, con deliberazione n. 43/11 del 31.8.1999 è stato autorizzato alla stipula del presente accordo di programma e alla sottoscrizione delle sue modifiche;

che il Sindaco del Comune di Rovereto, con deliberazioni n. 48 del 3.6.1997 e n. 2 del 9.2.2000 è stato autorizzato alla stipula del presente accordo di programma e alla sottoscrizione delle sue modifiche;

che il Sindaco del Comune di Rumo, con deliberazioni n. 6 del 28.2.1997 e n. 18 del 21.5.1999 è stato autorizzato alla stipula del presente accordo di programma e alla sottoscrizione delle sue modifiche;

che il Sindaco del Comune di Trento, con deliberazioni n. 39 del 9.4.1997 e n. 116 del 13.7.1999 è stato autorizzato alla stipula del presente accordo di programma e alla sottoscrizione delle sue modifiche;

che il Sindaco del Comune di Zambana, con deliberazioni n. 19 del 26.3.1997 e n. 18 del 28.5.1999 è stato autorizzato alla stipula del presente accordo di programma e alla sottoscrizione delle sue modifiche;

e) che il Presidente del Compensorio C1, con deliberazioni n. 398 del 26.5.1997 e n. 733 del 26.7.1999 è stato autorizzato alla stipula del presente accordo di programma e alla sottoscrizione delle sue modifiche;

che il Presidente del Compensorio C2, con deliberazioni n. 156 del 8.5.1997 e n. 193 del 21.5.1999 è stato autorizzato alla stipula del presente accordo di programma e alla sottoscrizione delle sue modifiche;

che il Presidente del Compensorio C3, con deliberazioni n. 654 del 27.5.1997 e n. 791 del 25.5.1999 è stato autorizzato alla stipula del presente accordo di programma e alla sottoscrizione delle sue modifiche;

che il Presidente del Compensorio C5, con deliberazioni n. 536 del 13.3.1997 e n. 1632 del 5.8.1999 è stato autorizzato alla stipula del presente accordo di programma e alla sottoscrizione delle sue modifiche;

che il Presidente del Compensorio C6, con deliberazioni n. 214 del 2.2.1997 e n. 538 del 3.6.1999 è stato autorizzato alla stipula del presente accordo di programma e alla sottoscrizione delle sue modifiche;

che il Presidente del Compensorio C7, con deliberazioni n. 203 del 18.2.1997 e n. 413 del 17.6.1999 è stato autorizzato alla stipula del presente accordo di programma e alla sottoscrizione delle sue modifiche;

che il Presidente del Compensorio C8, con deliberazioni n. 614 del 21.5.1997 e n. 409 del 19.5.1999 è stato autorizzato alla stipula del presente accordo di programma e alla sottoscrizione delle sue modifiche;

che il Presidente del Compensorio C9, con deliberazioni n. 1150 del 12.6.1997 e n. 1503 del 19.8.1999 è stato autorizzato alla stipula del presente accordo di programma e alla sottoscrizione delle sue modifiche;

che il Presidente del Compensorio C10, con deliberazioni n. 632 del 13.3.1997 e n. 2079 del 26.8.1999 è stato autorizzato alla stipula del presente accordo di programma e alla sottoscrizione delle sue modifiche;

## **Convenuto**

preliminarmente che sono finalità di carattere generale perseguite dal presente accordo il recupero e la valorizzazione delle potenzialità funzionali e sociali della persona handicappata in età evolutiva e la sua integrazione scolastica, formativa, lavorativa e sociale.

## **Convenuto**

altresì in via preliminare che in vista del raggiungimento delle finalità generali del presente accordo di programma:

- debba essere riconosciuto, secondo il principio della trasparenza, alle persone con handicap, alle loro famiglie ed associazioni il diritto alla informazione circa l'esistenza dei servizi e delle prestazioni, alla verifica circa la loro funzionalità ed alla presentazione di proposte in ordine al loro miglioramento;
- debba essere favorita, secondo criteri di efficacia, la collaborazione tra i soggetti pubblici istituzionali ed i soggetti privati che intervengono a favore delle persone con handicap;
- debba essere applicato, con riguardo alla maggior soddisfazione degli utenti, il principio della sussidiarietà nella attribuzione delle competenze ai diversi livelli istituzionali;
- debba essere affermata l'integrazione dei servizi e delle prestazioni non solo ai livelli istituzionali elevati ma concretamente ai livelli operativi sul territorio attraverso il decentramento delle risorse non meno che delle responsabilità e delle decisioni sulla loro destinazione e sul loro impiego e mediante l'attuazione di progetti mirati;
- PRECISATO che nel presente accordo con il termine di "Scuola dell'infanzia", di "Scuola" e di "Formazione professionale" sono indicati gli organi ed il personale preposti alla gestione ed al funzionamento delle istituzioni che assicurano sul territorio le attività educative rispettivamente pre-scolastiche, scolastiche e di formazione professionale;
- RICHIAMATA la legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, con la quale l'esercizio delle funzioni in materia di servizi socio-assistenziali è stato delegato direttamente ai Comuni di Trento e di Rovereto e per gli altri comuni, ai rispettivi comprensori di appartenenza, soggetti tutti che di seguito vengono indicati con il termine "Enti gestori";
- VISTA la legge 5 febbraio 1992 n. 104;
- VISTO D.M. 26.06.1992 concernente i criteri per la costituzione dei gruppi di lavoro interistituzionali;
- VISTO il D.M. 09.07.1992 concernente gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma così come modificato dal D.M. 31.07.92;
- VISTE le delibere della Giunta Provinciale n. 765 dd. 07.01.95 e n. 2785 dd. 17.03.95 concernenti le direttive per l'attuazione dell'art. 12 della L. 104/92 ;
- VISTO il D.P.R. 24.02.1994 recante "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia degli alunni portatori di handicap";
- VISTO l'articolo 87 del T.U. approvato con D.P.G.R. 27.02.1995, n. 4/L concernente le modalità di stipulazione degli accordi di programma;

**tutto ciò premesso**

***si conviene quanto segue***

assumendo l'impegno di realizzarlo, ciascuno per la sua parte, nei modi sotto specificati.

## **1. COSTITUZIONE DI UNA RETE INTERISTITUZIONALE E INFORMATIVA PER UN SISTEMA TERRITORIALE DEI SERVIZI.**

### **1.1. Rete interistituzionale**

I soggetti firmatari del presente accordo si impegnano a costituire una rete interistituzionale formata da funzionari di riferimento quali referenti delle attività di cui al presente accordo svolte dalle rispettive strutture di appartenenza.

Al funzionario di riferimento compete di fornire:

- a) ai funzionari di riferimento nelle altre strutture, anche mediante schede periodicamente aggiornate, ogni informazione utile o richiesta;
- b) agli operatori pubblici sul territorio, ed in particolare agli addetti a funzioni di informazione e segretariato, nonché eventualmente agli utenti o alle loro famiglie le informazioni richieste;
- c) al servizio organizzazione della Provincia - direttamente o, nel caso dei funzionari di riferimento di Comprensori e Comuni, per il tramite delle strutture operative periferiche provinciali dell'informazione - in occasione della conferenza annuale di cui al successivo paragrafo 5 e nei termini stabiliti, una scheda analitica a consuntivo dei servizi e delle prestazioni assicurate dalle strutture di appartenenza o da quelle rappresentate nell'anno solare precedente nonché una scheda descrittiva delle attività programmate per l'anno in corso;
- d) al comitato di coordinamento, di cui al successivo paragrafo 7.1., entro il 30 giugno di ogni anno un quadro consuntivo del numero delle unità di personale a seconda della qualifica professionale impegnate per gli interventi previsti dal presente accordo a carico della struttura di appartenenza e di quelle rappresentate, nonché del numero di utenti direttamente interessati agli interventi stessi.

In particolare:

- la Provincia si impegna a designare un funzionario di riferimento all'interno delle strutture sottoelencate su proposta dei rispettivi responsabili:
  1. il Servizio Scuola materna;
  2. la Sovrintendenza scolastica;
  3. il Servizio Istruzione e assistenza scolastica;
  4. il Servizio Addestramento e formazione professionale;
  5. il Servizio Centri di formazione professionale;
  6. il Servizio Comunicazioni e trasporti;
  7. il Servizio Lavori pubblici degli enti locali;
  8. il Servizio Attività socio-assistenziali;
  9. il Servizio Attività di gestione sanitaria;
  10. il Servizio Statistica;
  11. il Servizio Informatica;
  12. il Servizio Organizzazione;
- l'Azienda provinciale per i servizi sanitari si impegna a designare un funzionario di riferimento;
- l'Agenzia del lavoro si impegna a designare un funzionario di riferimento;

- i Comprensori si impegnano a designare un funzionario di riferimento per il/i Comprensorio/i di appartenenza;
- i Comuni si impegnano a designare un funzionario di riferimento per il/i Comune/i di appartenenza.

### **1.2 Rete informativa**

La Provincia con i propri servizi informatica e statistica si impegna:

- alla progettazione entro dodici mesi dalla sottoscrizione del presente accordo e nell'ambito del sistema informativo provinciale, di una banca dati e di una rete informativa a servizio di tutti i soggetti istituzionali che formano il sistema territoriale integrato dei servizi per l'handicap in età evolutiva;
- all'attuazione del progetto nei tempi dallo stesso previsti;
- ad interconnettere il sistema di informazione e di documentazione computerizzato locale con altri sistemi analoghi a livello nazionale ed europeo.

## **2. PROGRAMMA EDUCATIVO, RIABILITATIVO E DI SOCIALIZZAZIONE IN AMBITO EDUCATIVO-FORMATIVO**

### **2.1. Primo inserimento educativo negli asili nido**

I Comuni si impegnano a :

- garantire ai bambini da 0 a 3 anni handicappati l'inserimento negli asili nido del Comune di appartenenza o dei Comuni limitrofi convenzionati, assicurando una riserva di posti per sopperire temporaneamente ad esigenze urgenti, anche in deroga alle previsioni dei piani di settore;
- assegnare, sulla base delle valutazioni fornite dal gruppo di lavoro costituito dal coordinatore pedagogico, dagli educatori e dagli operatori socio sanitari, le unità supplementari necessarie di personale educatore;
- curare attraverso i coordinatori pedagogici e gli educatori degli asili nido e con la consulenza degli operatori sanitari gli interventi educativi e riabilitativi del caso secondo programmi di intervento condivisi con la famiglia e richiedere inoltre la consulenza degli operatori dei servizi sociali del territorio o degli Enti gestori in presenza di specifici problemi socio-familiari;
- garantire attraverso i coordinatori pedagogici e gli educatori degli asili nido il passaggio di informazioni in sede di incontri organizzati con le scuole materne.

L'Azienda provinciale per i servizi sanitari si impegna a:

- fornire, su richiesta dei coordinatori pedagogici, consulenza al personale educatore per i bambini in carico ai servizi dell'Azienda;

La Provincia con il proprio servizio scuola materna si impegna a:

- promuovere e coordinare l'azione e gli interventi dei coordinatori pedagogici degli asili nido, anche in relazione alla problematica dell'inserimento e integrazione di bambini portatori di handicap.

Gli Enti gestori con il proprio servizio socio-assistenziale si impegnano a:

- collaborare a progetti integrati per le situazioni che il servizio sociale ha in carico o che possono essere eventualmente segnalate;
- promuovere attraverso i propri operatori sociali incontri periodici con gli asili nido a scopo preventivo e conoscitivo.

## **2.2. Prima conoscenza dell'alunno in situazione di handicap nella Scuola e nella Formazione professionale**

La Scuola dell'infanzia, tramite i coordinatori pedagogici, si impegna a:

- raccogliere le segnalazioni proposte dall'istituzione di provenienza o da altre istituzioni coinvolte;
- informare le famiglie di bambini che presentano particolari difficoltà del loro diritto di usufruire, a seguito ad un accertamento sanitario presso l'Azienda provinciale, di prestazioni particolari ;
- segnalare, per il tramite delle famiglie, i bambini che presentano particolari difficoltà ai competenti servizi dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- fornire, su richiesta delle direzioni didattiche, i dati relativi ai bambini portatori di handicap che si iscrivono per la prima volta alla scuola elementare, allo scopo di consentire una tempestiva determinazione delle risorse necessarie.

La Scuola si impegna a:

- segnalare, acquisito il consenso della famiglia, gli alunni portatori di handicap in particolari difficoltà socio-familiari ai competenti servizi socio-assistenziali degli Enti gestori;
- segnalare, per il tramite della famiglia, gli alunni in particolare difficoltà ai competenti servizi dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, completando di norma tale segnalazione entro il mese di febbraio per i nuovi alunni ed entro il mese di aprile per gli alunni già inseriti;
- segnalare alla istituzione scolastica o formativa dell'ordine successivo la presenza di alunni in situazione di handicap;
- raccogliere le segnalazioni da parte della istituzione scolastica di provenienza;
- organizzare incontri di verifica e di raccordo tra una istituzione scolastica e l'altra (a carico della istituzione di accoglienza).

La Formazione professionale - per quanto riguarda il sistema di formazione professionale di base - si impegna a:

- raccogliere la documentazione fornita dalla scuola e dall'Azienda sanitaria dei soggetti portatori di handicap che hanno scelto l'iter formativo;
- segnalare, acquisito il consenso da parte della famiglia, gli alunni portatori di handicap in particolari difficoltà socio-familiari ai competenti servizi socio-assistenziali degli Enti gestori;
- segnalare, per il tramite della famiglia, gli allievi che presentano particolari difficoltà ai competenti servizi dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- segnalare all'istituzione scolastica dell'ordine successivo la presenza di soggetti portatori di handicap;
- segnalare all'Agenzia del lavoro, acquisito il consenso da parte della famiglia, gli alunni in situazione di handicap che stanno concludendo l'iter formativo con l'invio del progetto formativo individualizzato;

- organizzare incontri di valutazione e di raccordo tra l'istituzione scolastica, la formazione professionale e l'Agenzia del lavoro sia nella fase dell'invio che in quella dell'accoglienza.

L'Azienda provinciale per i servizi sanitari si impegna a:

- individuare l'alunno come persona handicappata attraverso la certificazione.

### **2.3. Conoscenza approfondita dell'alunno in situazione di handicap**

#### **2.3.1. Esame necessità e quantificazione risorse necessarie**

L'Azienda provinciale per i servizi sanitari si impegna a:

- garantire la presa in carico del singolo alunno tramite un'equipe multidisciplinare che si costituirà a seconda della patologia del bambino su specifica richiesta della famiglia;
- redigere la diagnosi funzionale solo per i casi che accedono alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado e dei centri di formazione professionale;

La Scuola dell'infanzia, tramite i coordinatori pedagogici, si impegna a:

- promuovere la costituzione, presso le scuole interessate, del gruppo di lavoro composto indicativamente dal Coordinatore pedagogico di circolo, che lo presiede, da insegnanti della scuola presso la quale il bambino è inserito, da operatori dei servizi sanitari;
- esaminare la documentazione e le informazioni fornite in sede di incontro del gruppo di lavoro dai referenti dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, allo scopo di individuare le risorse necessarie anche in termini di personale supplementare da assegnare alle scuole;
- proporre al Servizio scuola materna entro il mese di marzo, tramite relazione motivata del coordinatore pedagogico, richiesta di assegnazione di personale insegnante supplementare.

La Scuola si impegna a:

- costituire un gruppo di studio e di lavoro di istituto per l'integrazione, presieduto dal Capo di Istituto e composto da docenti, operatori dei servizi in relazione ai bisogni rilevati, familiari e - per la scuola post obbligo - studenti;
- valutare la documentazione fornita dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari allo scopo di preventivare il fabbisogno complessivo di risorse, riservare sul bilancio scolastico fondi finanziari sufficienti per gli interventi previsti ed individuare, infine, la necessità di risorse aggiuntive di personale e/o di mezzi finanziari o strumentali;
- formulare l'eventuale richiesta alla sovrintendenza scolastica, nei tempi utili per la formazione dell'organico, per l'assegnazione di risorse aggiuntive di personale specializzato e/o al Compensorio competente per l'assegnazione di personale assistente educatore ovvero di mezzi finanziari o strumentali.

La Formazione professionale si impegna a:

- costituire un gruppo di studio e di lavoro di istituto per l'integrazione presieduto dal Direttore del centro di formazione professionale e

- composto da docenti, operatori dei servizi in relazione ai bisogni rilevati, familiari e studenti;
- richiedere ai servizi competenti l'assegnazione di risorse aggiuntive di personale specializzato e di mezzi finanziari o strumentali;
  - richiedere al comprensorio competente, nei tempi utili, l'assegnazione di personale assistente educatore.

### 2.3.2. Definizione del profilo dinamico funzionale

Si impegnano congiuntamente l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, la Scuola, la Formazione professionale, con la partecipazione delle famiglie interessate e degli operatori dei servizi sociali degli Enti gestori per le situazioni in carico, nonché di operatori di altri soggetti eventualmente coinvolti, a :

- elaborare il profilo dinamico funzionale (P.D.F.) solo per i bambini in carico al Servizio Sanitario che usufruiscano di trattamento riabilitativo e/o psicoterapico e/o farmacologico;
- verificare e aggiornare per i medesimi soggetti i dati del profilo dinamico funzionale (P.D.F.) .

### 2.3.3. Definizione del piano educativo-formativo individualizzato

La Scuola dell'infanzia si impegna a:

- elaborare per ogni bambino portatore di handicap il piano educativo individualizzato (P.E.I.);
- garantire l'attivazione, per ogni bambino, del gruppo di lavoro presieduto dal Coordinatore pedagogico;
- favorire la comunicazione e le forme più opportune di collaborazione con i genitori dei bambini interessati;
- richiedere l'intervento degli operatori dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e/o altri servizi interessati;
- assicurare la programmazione e l'effettuazione di incontri di coordinamento e verifica del piano educativo individualizzato (P.E.I.).

La Scuola si impegna a:

- elaborare per ogni alunno il piano educativo individualizzato (P.E.I.);
- costituire il gruppo di lavoro per ogni alunno individuandone il coordinatore;
- richiedere l'intervento degli operatori dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e/o di altre strutture pubbliche locali;
- curare le forme più opportune di collaborazione con i genitori degli alunni interessati;
- prevedere ed organizzare gli incontri di coordinamento e verifica del piano educativo individualizzato (P.E.I.);
- individuare possibili punti di partenza e potenzialità di sviluppo delle competenze cognitive ed operative dei soggetti portatori di handicap orientati alla formazione professionale.

La Formazione professionale si impegna a:

- elaborare per ciascun allievo portatore di handicap un piano formativo individualizzato (P.F.I.) coerente con l'impostazione metodologica prevista dalla legge 104/92, basato sulla diagnosi funzionale, sul profilo dinamico funzionale e sull'orientamento emerso dal P.E.I. dell'iter scolastico di provenienza. Il P.F.I. dovrà garantire l'acquisizione di competenze cognitive ed operative nonché capacità adeguate a

- svolgere attività lavorative e/o professionali produttive in contesti adeguati;
- porre in essere, in base all'orientamento emerso, le opportunità formative disciplinate dall'articolo 17 della Legge 104/92, definite nel Piano Pluriennale della Formazione Professionale e relativa attuazione annuale, che riguardano:
    - 1) l'inserimento nei corsi di formazione professionale di base (comma 1) finalizzato al raggiungimento della qualifica professionale;
    - 2) corsi specifici di formazione al lavoro (commi 2 e 3) rivolti a soggetti non in grado di frequentare i corsi di formazione di base;
    - 3) corsi specifici di addestramento professionale (comma 3) rivolti a soggetti non in grado di frequentare i corsi specifici di formazione al lavoro;
  - richiedere l'intervento di operatori professionali e di eventuali servizi specialistici dell'Azienda Sanitaria, nonché dei servizi socio-assistenziali degli Enti gestori;
  - curare le forme più opportune di collaborazione con i genitori degli alunni interessati;
  - prevedere ed organizzare gli incontri di coordinamento e verifica del piano formativo individualizzato (P.F.I.)

L'Azienda provinciale per i servizi sanitari si impegna a:

- garantire la partecipazione ai gruppi di lavoro degli operatori sanitari coinvolti nel piano educativo/formativo solo per i casi già in carico al Servizio Sanitario;

Gli Enti gestori con il proprio servizio socio-assistenziale si impegnano a:

- garantire la partecipazione degli operatori sociali agli incontri per i quali si renda necessario il contributo del servizio sociale stesso.

Si impegnano congiuntamente la Scuola, la Formazione professionale, con la partecipazione delle famiglie interessate e di operatori di altri soggetti eventualmente coinvolti, a:

- evidenziare all'interno del piano educativo o formativo individualizzato le esigenze dell'alunno relativamente al contesto socio-scolastico-formativo (barriere, ausili, trasporti, ecc.); all'organizzazione scolastico-formativa; al contesto extra-scolastico-formativo (consulenze, terapie, ecc.);
- articolare tempi e modalità del lavoro didattico in classe ed in altri contesti scolastico-formativi;
- prevedere modalità e tempi di presenza dell'insegnante di sostegno, degli insegnanti della formazione professionale e/o degli altri operatori professionali (tirocini scuola - lavoro, ecc.);
- definire finalità e obiettivi in relazione al progetto di istituto e di classe per la Scuola, di Centro di Formazione Professionale e di corso per la Formazione Professionale;
- definire modalità e periodicità di valutazione del piano educativo o formativo individualizzato.

#### **2.4. Interventi per la continuità educativa e didattica tra i diversi gradi di Scuola e Formazione Professionale e tra Formazione Professionale e Agenzia del Lavoro**

La Scuola dell'infanzia si impegna a:

- garantire il passaggio di informazioni su tutti gli eventuali alunni in situazione di handicap, sia tramite la documentazione relativa agli interventi realizzati sul piano dell'integrazione, sia tramite la partecipazione agli incontri organizzati dalla scuola elementare;
- promuovere la realizzazione di "attività ponte" finalizzata a supportare i processi adattivi richiesti all'alunno handicappato per l'inserimento in una nuova istituzione educativa;
- valutare, sentiti i genitori e acquisito il necessario benessere dell'autorità scolastica (direttore didattico), l'eventuale permanenza del bambino handicappato, che ha raggiunto l'età dell'obbligo scolastico nelle scuole dell'infanzia, per non più di un anno;
- inoltrare al servizio scuola materna tramite il coordinatore pedagogico documentata richiesta, condivisa dal gruppo di lavoro, di permanenza presso la scuola dell'infanzia del bambino handicappato che ha raggiunto l'età dell'obbligo scolastico;

La Scuola si impegna a:

- organizzare incontri coordinati tra docenti, capi di Istituto e operatori sanitari e professionali per l'aggiornamento della documentazione (diagnosi funzionale, profilo dinamico funzionale e piano educativo individualizzato), per il passaggio alle istituzioni scolastico-formative successive di informazioni e documentazione per predisporre le condizioni per l'accoglienza per i nuovi alunni.

La Formazione professionale si impegna a:

- organizzare incontri di raccordo con gli operatori scolastici di provenienza, al fine di garantire un corretto inserimento nella istituzione formativa del soggetto portatore di handicap;
- definire le azioni formative compatibilmente al grado di difficoltà certificato dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale;
- fornire all'Agenzia del lavoro il piano formativo individualizzato (P.F.I.) per garantire il corretto passaggio delle informazioni nella fase di transizione tra la formazione professionale ed il mondo produttivo;
- garantire azioni di integrazione formativa e lavorativa nella fase finale dell'iter formativo con l'Agenzia del lavoro al fine di perseguire un efficace inserimento lavorativo per il soggetto portatore di handicap.

L'Azienda provinciale per i servizi sanitari si impegna a:

- partecipare agli incontri per l'aggiornamento del profilo dinamico funzionale (P.D.F.) e del piano educativo individualizzato o del piano formativo individualizzato (P.E.I./P.F.I.) e per il passaggio delle informazioni solo per i casi in carico al Servizio Sanitario già in trattamento riabilitativo e/o psicoterapico e/o farmacologico;

Gli Enti gestori con il proprio servizio socio-assistenziale si impegnano a:

- partecipare agli incontri di informazione e verifica, su convocazione della scuola, in occasione del passaggio da una scuola all'altra o da un grado all'altro della stessa, su casi in carico o eventualmente segnalati.

### **3. ORIENTAMENTO SCOLASTICO, FORMATIVO E LAVORATIVO**

La Provincia, con i propri servizi competenti, la sovrintendenza scolastica e l'Agenzia del lavoro si impegnano congiuntamente a:

- fornire, d'ufficio o su richiesta, alle famiglie ed alle istituzioni scolastiche e formative informazioni e documentazione generale in ordine alle scelte scolastiche e formative o lavorative ed alle specifiche modalità per l'inserimento scolastico e formativo o lavorativo per le persone con handicap;
- individuare, con i soggetti sottoscrittori l'accordo di programma, delle modalità di orientamento e di informazione, permettendo al soggetto portatore di handicap ed alla famiglia di operare una scelta sulla base dei bisogni e delle capacità cognitive ed operative;
- promuovere conferenze di servizio per coordinare ed integrare gli interventi informativi effettuati da ciascun soggetto e/o struttura e per concordare le modalità di attuazione di percorsi integrati di istruzione o formazione e di conoscenza, esperienza e addestramento lavorativi;
- ideare e sostenere progetti innovativi per efficaci azioni di orientamento scolastico, formativo e professionale dei giovani portatori di handicap, partecipando in particolare ai programmi di promozione e sviluppo approvati nell'ambito della Unione Europea.

La Provincia con i propri servizi competenti, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari (solo per i casi già in carico), gli Enti gestori con i propri servizi socio-assistenziali si impegnano a:

- valutare congiuntamente, al termine del ciclo di studi obbligatori, le situazioni segnalate, favorendo, con le risorse disponibili, l'orientamento del singolo, in base alle sue esigenze e potenzialità, verso percorsi formativi o verso percorsi lavorativi ovvero lavorativi-protetti e, in base alle sue necessità, verso risposte di natura socio-assistenziale.

La Scuola si impegna a:

- diffondere il materiale informativo e la documentazione per l'orientamento destinati agli operatori delle istituzioni scolastiche, alle famiglie ed agli utenti;
- coinvolgere, attraverso il consiglio di classe, i genitori dell'alunno in situazione di handicap in quanto compartecipi di ogni azione orientativa;
- sviluppare, attraverso l'attività didattica del consiglio di classe, l'azione di orientamento già dal primo anno della scuola media;
- potenziare le capacità dell'alunno in previsione di un inserimento lavorativo assistito;
- attivare percorsi integrati di istruzione scolastica e di stages protetti formativi e/o educativi secondo le modalità coordinate con la Sovrintendenza scolastica, i servizi provinciali competenti e con l'Agenzia del lavoro.

La Formazione professionale si impegna a:

- divulgare il materiale informativo e la documentazione destinata agli operatori dei centri di formazione professionale e agli operatori scolastici e sanitari, alle famiglie ed agli utenti;
- collaborare nella realizzazione degli stage orientativi attivati dalla scuola presso i Centri di Formazione Professionali (C.F.P.).

I Comuni ed i Comprensori si impegnano a:

- sostenere e favorire le azioni di orientamento attraverso i propri servizi socio-assistenziali e le proprie strutture preposte agli interventi formativi, culturali e per i giovani e con la messa a disposizione di

mezzi e personale per assicurare anche individualmente gli idonei supporti socio-assistenziali e gli opportuni interventi informativi, formativi e consulenziali.

#### **4. INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE**

##### **4.1. Interventi per l'inserimento lavorativo**

La Provincia con i servizi competenti e l'Agenzia del lavoro si impegnano a:

- ideare e sostenere progetti per favorire il graduale inserimento lavorativo delle persone con handicap, partecipando in particolare ai programmi di promozione e sviluppo approvati nell'ambito dell'Unione Europea.

La Formazione professionale si impegna a:

- garantire azioni di integrazione tra il percorso formativo e quello dell'inserimento lavorativo;
- promuovere nella fase finale dell'iter formativo del soggetto portatore di handicap progetti formativo-lavorativi al fine di favorire inserimenti lavorativi;
- prevedere, nell'ambito del piano formativo individualizzato, un significativo modulo di alternanza (stage e tirocinio) attuato in forma integrata rispetto al curriculum formativo.

L'Agenzia del lavoro si impegna a:

- attivare, per quanto di competenza, tutti gli atti necessari ad applicare quanto previsto dall'articolo 18 della L. 104/92;
- potenziare i "tirocini guidati" al fine di agevolare l'inserimento lavorativo dei giovani handicappati;
- migliorare con consulenze ed assistenze specifiche rivolte alle aziende le condizioni operative e ambientali per l'inserimento lavorativo dei giovani con handicap;
- partecipare con altri soggetti pubblici e privati alla realizzazione di progetti integrati di inserimento lavorativo.

Gli Enti gestori con il proprio servizio socio-assistenziale si impegnano a:

- attivare aiuti e rendere agevole l'utilizzo di risorse che favoriscano l'inserimento lavorativo, integrando la propria attività ed i progetti di aiuto al soggetto con handicap ed al suo nucleo con quelli degli altri operatori.

##### **4.2. Interventi per l'inserimento sociale**

###### **4.2.1. Interventi di carattere generale**

La Provincia, con i propri servizi competenti preposti all'istruzione, alla formazione, alle attività sociali, culturali e sportive e la sovrintendenza scolastica, i Comuni ed i Comprensori, ciascuno per le sue competenze si impegnano a:

- promuovere interventi di informazione e di educazione di carattere sociale ;
- promuovere nei cittadini la cultura dell'accoglienza e dell'integrazione sociali delle persone in età evolutiva con handicap attraverso, in particolare, azioni informative e formative mirate ad accrescere il grado di conoscenza ed applicazione della normativa e degli indirizzi in materia;
- garantire, nelle manifestazioni culturali e sportive promosse o sovvenzionate dalla Pubblica Amministrazione, la libera partecipazione dei giovani con handicap mediante l'adozione delle misure tecniche, organizzative ed amministrative necessarie;
- assicurare la libera partecipazione dei giovani con handicap alle iniziative di viaggio e di soggiorno promosse o sovvenzionate dalla Pubblica Amministrazione prevedendo la presenza di personale professionalmente idoneo;
- assicurare il libero accesso dei giovani con handicap alle strutture gestite o sovvenzionate dalla Pubblica Amministrazione di informazione, di studio e di divertimento, eliminando le barriere architettoniche, adeguando gli arredi e le attrezzature ai fini di favorire ogni possibile autonoma fruizione dei servizi offerti e prevedendo, nei casi concordati, la presenza di personale professionalmente idoneo.

La Provincia con il proprio servizio attività socio-assistenziali si impegna a:

- assicurare le risorse finanziarie e le attività di programmazione, coordinamento, consulenza ed assistenza tecnica agli Enti gestori, in favore dei soggetti handicappati e del loro nucleo familiare;
- erogare le provvidenze economiche previste in materia di invalidità civile.

#### 4.2.2. Interventi specifici

Gli Enti gestori con il proprio servizio socio-assistenziale si impegnano a:

- valutare ed effettuare la presa in carico delle situazioni di disagio sociale e/o familiare del nucleo in cui vive un soggetto con handicap, attuando interventi idonei quali:
  - a) la progettazione e la realizzazione di interventi rivolti al singolo ed al nucleo familiare e miranti al mantenimento del soggetto nel suo ambiente di vita ed al perseguimento dell'autonomia di vita del soggetto stesso e della sua famiglia (segretariato sociale; sostegno psicosociale per attivare e valorizzare le risorse personali ed interpersonali; aiuto per l'accesso ai servizi; assistenza economica al fine di garantire il soddisfacimento dei bisogni sia fondamentali che specifici; assistenza domiciliare);
  - b) l'attuazione di interventi integrativi e sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare e per la promozione e lo sviluppo delle capacità ed abilità individuali dei giovani handicappati gravi, se necessario, anche attraverso il collocamento presso servizi semi residenziali, centri aperti, centri socio-educativo occupazionali opportunamente convenzionati o ancora attraverso l'affidamento familiare o il collocamento presso strutture comunitarie o istituti, pure convenzionati.
- collaborare ed integrare il proprio intervento con quello di tutti i soggetti che si occupano della persona con handicap e della sua famiglia, anche in attività di prevenzione, promozione ed educazione sociale.

La Scuola si impegna a :

- collaborare, coordinandosi con le famiglie, con i servizi, con le istituzioni e con le associazioni impegnate nell'assistenza ai giovani handicappati gravi in età scolare, per la realizzazione con le modalità più idonee del percorso educativo-scolastico;

L'Azienda per i servizi sanitari si impegna a:

- garantire ai giovani handicappati gli ausili protesici necessari secondo quanto previsto dal vigente nomenclatore tariffario;

La Provincia, con i propri servizi preposti all'istruzione, alla formazione ed alle attività sociali, si impegna a:

- assicurare direttamente od indirettamente tramite i Comprensori o le istituzioni o associazioni convenzionate, la fornitura di particolari arredi ed attrezzature atti a facilitare la comunicazione e l'apprendimento dei giovani handicappati gravi.

La Provincia con il servizio trasporti ed i Comuni in base alle rispettive competenze si impegnano a:

- assicurare, direttamente o indirettamente tramite le istituzioni o associazioni convenzionate, i servizi di trasporto per i giovani handicappati gravi.

## **5. FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEGLI OPERATORI**

I soggetti firmatari del presente accordo si impegnano a :

- assicurare il rispetto dell'obbligo da parte degli operatori di segretezza circa le informazioni relative alla persona del minore handicappato di cui gli stessi vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni;
- garantire la riservatezza delle documentazioni amministrative o certificative riguardanti la persona del minore handicappato;
- disciplinare l'accesso agli archivi dei dati relativi alla persona del minore handicappato consentendone la consultazione ai soli operatori per ragioni di servizio ed ai familiari che esercitano la potestà dei genitori;
- fornire agli operatori una guida informativa ai servizi e alle prestazioni, la cui redazione sarà assicurata dal Servizio organizzazione della Provincia sulla base di schede redatte ed aggiornate a cura dei funzionari di riferimento di cui al paragrafo 1.1.

La Provincia, con il proprio servizio scuola materna, si impegna a:

- su proposta dei comitati di gestione e in base alle indicazioni dei coordinatori pedagogici e del personale, promuovere periodicamente corsi di aggiornamento per le educatrici degli asili nido;
- promuovere l'aggiornamento del personale operante nelle scuole provinciali dell'infanzia.

La Provincia, con il proprio servizio attività socio-assistenziali, si impegna a:

- inserire nelle attività formative, di aggiornamento e di supervisione del personale dell'area sociale anche l'aspetto relativo all'approccio ed all'aiuto a situazioni familiari con problemi di handicap.

La Provincia, con la Sovrintendenza scolastica, si impegna a:

- garantire la realizzazione di un corso annuale di formazione per capi di istituto, insegnanti curricolari ed insegnanti di sostegno su tematiche di carattere didattico-pedagogico-metodologico e sulle specifiche tipologie di handicap; le attività di formazione potranno svilupparsi a livello territoriale.

La Formazione professionale si impegna a:

- garantire l'aggiornamento del personale preposto al supporto dell'allievo portatore di handicap e del coordinatore per gli allievi disabili;
- programmare in sinergia con l'Agenzia del lavoro momenti formativi destinati sia agli operatori della formazione professionale sia, eventualmente, a quelli dell'Agenzia del lavoro, al fine di favorire il processo per l'integrazione formativo-lavorativa.

La Provincia, con il proprio servizio istruzione, si impegna a:

- organizzare direttamente, o tramite i Comprensori, corsi annuali di formazione del personale assistente educatore;
- gestire direttamente, o tramite l'Istituto provinciale per la ricerca, l'aggiornamento e la sperimentazione educativi (IPRASE), il corso biennale di specializzazione polivalente per la formazione degli insegnanti di sostegno agli handicappati.

La Provincia, con il proprio servizio organizzazione, ed i Comuni si impegnano a:

- organizzare previa rilevazione delle esigenze di ogni scuola un'apposita attività di formazione mirata al personale ausiliario delle scuole, al fine di rendere possibile da parte del medesimo l'espletamento di alcune attività elementari di sostegno dell'alunno portatore di handicap (accoglienza, accompagnamento, pulizia, ecc.) .

La Provincia, con il proprio servizio organizzazione, si impegna altresì a:

- organizzare una conferenza annuale dei funzionari di riferimento di cui al paragrafo 1.1. allo scopo di esaminare l'attività svolta dai singoli soggetti istituzionali, di aggiornare la conoscenza del sistema territoriale dei servizi, di migliorare la intesa tra i soggetti istituzionali e l'integrazione dei servizi e, infine, di favorire la collaborazione con i soggetti privati;
- promuovere, tra i servizi provinciali e gli uffici degli enti firmatari del presente accordo preposti ad azioni di formazione e aggiornamento, una programmazione organica degli interventi, al fine di evitare sovrapposizioni e dare continuità e coerenza agli stessi.

La Provincia, con il proprio servizio attività di gestione sanitaria, si impegna a:

- prevedere negli strumenti programmatori del settore sanitario specifici indirizzi, obiettivi e linee di azione per la formazione e l'aggiornamento del personale dei servizi sanitari sui temi dell'handicap rispetto allo specifico professionale;
- assicurare la formazione degli operatori sanitari necessari a soddisfare i fabbisogni dei diversi servizi che svolgono prestazioni nel settore dell'handicap.

## 6. RISORSE

### 6.1 Personale

La Provincia ,con il proprio servizio scuola materna, si impegna a :

- esaminare le richieste di assegnazione di insegnanti supplementari alle scuole, formulate dai coordinatori pedagogici;
- assegnare, sulla base dei dati relativi ai bambini portatori di handicap inseriti e delle relazioni descrittive delle singole situazioni, gli insegnanti supplementari alle scuole dell'infanzia interessate, ai fini di una idonea organizzazione dell'attività;
- assegnare, previa richiesta motivata, alle scuole equiparate dell'infanzia i finanziamenti necessari per l'assunzione di personale insegnante supplementare per gli interventi di inserimento dei bambini portatori di handicap;
- vigilare sulla corretta applicazione, da parte delle scuole dell'infanzia equiparate, della normativa in materia di inserimento e integrazione nei limiti previsti dall'art. 27 del Testo Unico delle leggi provinciali concernenti l'ordinamento della scuola dell'infanzia della Provincia Autonoma di Trento.

La Provincia, con la Sovrintendenza scolastica, si impegna a:

- esaminare le richieste di assegnazione di risorse aggiuntive di personale insegnante specializzato pervenute nei tempi utili per la formazione dell'organico;
- fornire, sulla base delle dotazioni di organico disponibili, le risorse aggiuntive di personale specializzato.

I Comprensori si impegnano a :

- esaminare le richieste di assegnazione di personale assistente educatore pervenute dalle istituzioni scolastiche e formative;
- coordinarsi con la sovrintendenza scolastica e con il servizio addestramento e formazione professionale al fine di razionalizzare la distribuzione degli interventi e l'assegnazione delle risorse di personale;
- rappresentare al servizio istruzione ed assistenza scolastica la eventuale richiesta di risorse aggiuntive di personale assistente educatore in relazione al fabbisogno segnalato.

La Provincia, con il proprio servizio istruzione ed assistenza scolastica, si impegna a:

- assegnare le risorse finanziarie per consentire ai Comprensori l'assunzione, fino al numero massimo previsto dalla legge provinciale, di unità aggiuntive di personale assistente educatore per rispondere prioritariamente alle esigenze dei giovani in situazione di handicap frequentanti corsi scolastici o corsi di formazione professionale;
- ad attivare, nel caso di particolari situazioni di handicap, altri interventi per l'integrazione scolastica e formativa mediante personale idoneo direttamente incaricato o messo a disposizione da istituzioni convenzionate.

Gli Enti gestori si impegnano a:

- valutare il fabbisogno in termini di personale per le prestazioni a favore dei giovani in situazione di handicap;

- garantire conseguentemente lo svolgimento delle prestazioni nella misura e per il tempo richiesti e necessari.

L'Azienda provinciale per i servizi sanitari e l'Agenzia del lavoro si impegnano a:

- valutare il fabbisogno in termini di personale per fornire una adeguata risposta alle necessità di intervento, per quanto riguarda l'Azienda solo in relazione ai livelli di assistenza sanitaria definiti dal presente accordo;
- garantire conseguentemente lo svolgimento delle prestazioni nella misura e per il tempo richiesti e necessari, per quanto riguarda l'Azienda solo sui casi già in carico e nei tempi compatibili con le altre attività sanitarie obbligatorie.

La Provincia, con i propri servizi competenti, e la Sovrintendenza scolastica, ed i Comprensori per il tramite della Conferenza dei Presidenti, nel caso di sopravvenute gravi difficoltà che non possono essere diversamente risolte o di carenze nell'assicurare presso le istituzioni scolastiche o formative la presenza di personale insegnante specializzato o di personale assistente educatore corrispondente al fabbisogno, congiuntamente si impegnano a :

- partecipare con propri rappresentanti, entro dieci giorni di calendario dalla richiesta di convocazione formulata da uno dei soggetti, ad una o più conferenze di servizio per determinare la migliore e più efficace ripartizione delle risorse professionali disponibili, per attivare, nei limiti di legge e compatibilmente alle disponibilità finanziarie, le risposte alle esigenze non soddisfatte; per individuare, infine, gli interventi normativi o finanziari idonei ad assicurare l'inserimento scolastico o formativo degli alunni con handicap.

## **6.2. Mezzi finanziari e strumenti**

Le istituzioni non dipendenti dalla Provincia, dai Comprensori o dai Comuni che, su affidamento e con finanziamento dei medesimi enti, svolgono attività assistenziali, educative, scolastiche o formative, sono obbligate al rispetto integrale degli impegni previsti caso per caso dal presente accordo.

La Provincia, i Comprensori ed i Comuni subordinano la concessione di contributi ad istituzioni da essi non dipendenti per lo svolgimento di attività assistenziali, educative, scolastiche o formative, che abbiano per destinatari anche soggetti portatori di handicap in età evolutiva, alla assunzione da parte delle istituzioni medesime degli impegni previsti caso per caso dal presente accordo.

La Provincia, i Comprensori e i Comuni, per il necessario temporaneo ampliamento di proprie prestazioni o per lo svolgimento di attività specialistiche a favore di soggetti portatori di handicap in età evolutiva, possono avvalersi di enti pubblici e privati. I relativi rapporti sono disciplinati da convenzioni, sulla base di uno schema tipo approvato dalla Giunta provinciale.

La Provincia con i propri servizi preposti all'istruzione ed alla formazione si impegna a :

- assicurare in via ordinaria, direttamente o tramite i Comprensori, fondi destinati al funzionamento delle istituzioni che siano comprensivi delle prevedibili spese per l'acquisizione di beni e servizi di supporto all'inserimento scolastico e formativo degli alunni con handicap;
- assegnare, direttamente o tramite i Comprensori, compatibilmente alle disponibilità del bilancio provinciale od ai tempi indispensabili per gli stanziamenti necessari sul bilancio provinciale, i finanziamenti aggiuntivi richiesti per l'acquisizione di beni e servizi di carattere straordinario.

### **6.3. Servizi**

La Provincia con i propri servizi competenti, gli Enti gestori, i Comprensori ed i Comuni, in base alle rispettive competenze e compatibilmente con le risorse disponibili si impegnano, oltre che a realizzare i servizi di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente accordo, anche a :

- assicurare servizi per il trasporto anche individuale alle persone impedite a servirsi autonomamente dei mezzi pubblici, ove manchino o siano insufficienti le altre provvidenze erogate ai fini di accompagnamento;
- assicurare, attraverso il personale ausiliario operante nelle istituzioni scolastiche e formative, i servizi di accoglienza ed assistenza prima dell'inizio e dopo il termine delle attività scolastiche o formative;
- eseguire, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, le opere necessarie per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici e negli spazi destinati ad attività scolastiche e formative;
- introdurre nelle strutture scolastico-formative ed apportare agli arredi ed alle attrezzature delle stesse le modifiche o le aggiunte che risultassero opportune per assicurarne l'accessibilità o la fruizione agli allievi con handicap.

### **6.4. Programmazione e valutazione impiego risorse**

Tutti i soggetti firmatari del presente accordo di programma si impegnano:

- nel primo esercizio finanziario successivo a quello in cui avviene la sottoscrizione dell'accordo di programma, a evidenziare al comitato di coordinamento di cui al paragrafo 7.1 le risorse destinate all'erogazione di servizi in favore dei soggetti portatori di handicap in età evolutiva;
- negli esercizi finanziari successivi:
  - a) contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione a predisporre un prospetto indicativo della entità delle risorse finanziarie destinate all'attuazione del presente accordo, con precisazione voce per voce dell'oggetto, del capitolo e della normativa di riferimento della spesa;
  - b) contestualmente all'approvazione del bilancio consuntivo a predisporre un prospetto indicativo dell'avvenuto impiego, voce per voce, delle risorse assegnate a bilancio;
  - c) a trasmettere, tramite i funzionari di riferimento di cui al punto 1.1., al Comitato di coordinamento costituito ai sensi del paragrafo 7.1., copia del prospetto di cui alla lettera a) riferito all'anno in corso entro il 30 aprile di ogni anno e copia del

prospetto di cui alla lettera b) riferito all'anno precedente entro il 30 settembre di ogni anno.

## **7. FUNZIONI DI COORDINAMENTO E CONTROLLO**

### **7.1. Comitato di coordinamento**

La Provincia si impegna a costituire presso la Presidenza della Giunta provinciale un comitato di coordinamento con compiti:

- a) consultivi in ordine allo sviluppo della rete informativa dei servizi per l'handicap e dei programmi generali di intervento che i soggetti istituzionali firmatari del presente accordo intendono attivare a favore dei giovani con handicap in età evolutiva;
- b) di proposta in ordine ai requisiti di idoneità ed ai criteri di funzionalità per l'erogazione di servizi e prestazioni, alle modalità tecniche, organizzative ed amministrative volte a favorire il raccordo interistituzionale ed alle azioni di informazione e formazione rivolte agli utenti, alle famiglie ed agli operatori;
- c) di verifica in ordine agli interventi concretamente posti in essere in attuazione degli impegni del presente accordo, allo scopo di segnalare ai soggetti istituzionali competenti eventuali ridondanze, carenze, sovrapposizioni, diseconomie o disfunzioni degli interventi stessi o nelle loro procedure o modalità operative;
- d) di valutazione in ordine allo sviluppo ed alla integrazione del sistema territoriale riferito alle persone in età evolutiva con handicap, con l'utilizzo anche di indicatori di efficienza ed efficacia delle prestazioni e di standard quali-quantitativi sulla ampiezza, il livello ed il costo dei servizi.

Il gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica previsto dall'art. 15 comma 1 della legge 104/92 costituito presso la sovrintendenza collabora e può effettuare sedute comuni con il comitato di coordinamento, cui periodicamente trasmette relazioni sui programmi di intervento promossi ed attuati nel proprio ambito.

I servizi di territorio e specialistici, gli utenti, le loro famiglie, le associazioni dei giovani in età evolutiva con handicap e le associazioni professionali del personale assistente o educatore possono rivolgere al comitato di coordinamento proposte per migliorare il funzionamento e l'accesso al sistema territoriale dei servizi e delle prestazioni di base per l'handicap. Il comitato di coordinamento segnala ai soggetti interistituzionali interessati o alle loro strutture operative le proposte inoltrate e formula nel merito propri suggerimenti per qualificare i servizi e le prestazioni.

Spetta in particolare al comitato di coordinamento la presentazione alla Giunta provinciale di periodiche relazioni sullo stato di attuazione del presente accordo di programma ed avanzare proposte per la sua revisione od integrazione.

Il comitato di coordinamento è nominato dalla Giunta provinciale, dura in carica 5 anni ed è formato da 9 componenti:

- il Presidente designato dalla Giunta provinciale;

- un rappresentante dei Comuni designato dal Consorzio Comuni trentini;
- un rappresentante dei Comprensori designato dalla Conferenza dei Presidenti dei Comprensori;
- il Sovrintendente scolastico o suo delegato;
- il Presidente del Consiglio scolastico provinciale;
- il Direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari o suo delegato;
- il Presidente dell'Agenzia del lavoro o un suo delegato;
- il Dirigente della Provincia Autonoma di Trento incaricato del coordinamento sull'handicap;
- il Difensore civico, o un suo delegato, in funzione di garante delle persone handicappate e delle associazioni che operano a sostegno di esse.

Il Presidente del Consiglio scolastico provinciale potrà essere assistito – di volta in volta – da un rappresentante per ogni grado delle scuole (elementari, medie, superiori) a seconda del contenuto dell'ordine del giorno.

Il Dirigente della Provincia Autonoma di Trento, coordinatore delle politiche sull'handicap, potrà essere assistito – di volta in volta – da un funzionario provinciale esperto per la/e materia/e in discussione all'ordine del giorno.

La Giunta provinciale, esaminate le relazioni del comitato di coordinamento, ne dà diffusione unitamente a proprie eventuali valutazioni e/o determinazioni.

Di regola ogni due anni il Presidente della Giunta provinciale su proposta del comitato di coordinamento o di uno dei soggetti firmatari del presente accordo avvia la procedura di revisione del testo del presente accordo, approvando conclusivamente un documento aggiuntivo, correttivo o integrativo che ne diverrà parte integrante.

In prima istanza il presente accordo decorsi due anni dalla sua sottoscrizione sarà comunque integrato da una tabella annualmente aggiornata indicante in relazione alle competenze dei soggetti sottoscrittenti il presente accordo e su indicazione degli stessi e per ciascuno:

- a) le prestazioni assicurate;
- b) le normative di riferimento;
- c) i fondi assegnati a bilancio;
- d) l'ufficio erogatore delle singole prestazioni.

## **7.2. Collegio di vigilanza**

E' costituito, ai sensi dell'art. 87 del T.U. approvato con D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L, il Collegio di vigilanza sulla esecuzione del presente accordo di programma, composto dal Presidente della Giunta provinciale, o da un suo delegato, che lo presiede; dal sovrintendente scolastico o da un suo delegato; da rappresentanti delle altre amministrazioni stipulanti; dal Commissario del Governo o da un suo delegato.

Al Collegio di vigilanza sono conferiti i più ampi poteri di controllo sullo stato di attuazione dell'accordo, nonché poteri sostitutivi nei confronti di parti inadempienti, previa diffida scritta, consistenti nell'adottare i provvedimenti cui la parte inadempiente si è obbligata, quando questi siano sottratti a valutazioni discrezionali e siano individuati come atti dovuti.

Il Collegio si attiva d'ufficio o su istanza dei soggetti interessati alla attuazione del presente accordo.

### **7.3. Collegio arbitrale**

Le controversie relative alla interpretazione ed all'esecuzione del presente accordo sono rimesse, ai sensi dell'art. 43, comma 2, della L.R. n. 1/1993, ad un collegio arbitrale di tre membri, nominati uno da ciascuna delle due parti in conflitto o dal collegio di vigilanza e dalla parte con esso in conflitto, ed un terzo nominato dai primi due; il Collegio decide ai sensi degli artt. 806 e seguenti c.p.c.